

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**  
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

**COMUNICATO UFFICIALE N. 161/A**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 989 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Fabrizio SCATENA, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. GUALDO CASACASTALDA e della società A.S.D. GUALDO CASACASTALDA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Fabrizio SCATENA, per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (ora art. 1 bis, comma 1, C.G.S.), in relazione all'art. 105 comma 2 delle NOIF, per aver stipulato con la scrittura privata del 2.9.13 accordi preliminari volti a disciplinare futuri ed eventuali trasferimenti di giovani calciatori, tesserati per la A.S.D. ATLETICO GUBBIO, in favore della A.S.D GUALDO CASACASTALDA, nonché i relativi compensi spettanti alla cedente sia in quota fissa che variabile, in funzione dell'impiego minimo dei calciatori e della categoria di militanza della società di appartenenza;

A.S.D. GUALDO CASACASTALDA, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 2 del C.G.S.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabrizio SCATENA in proprio e nell'interesse della società A.S.D. GUALDO CASACASTALDA in qualità di Presidente e di legale rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 4 per il Sig. Fabrizio SCATENA e di euro 500,00 per la società A.S.D. GUALDO CASACASTALDA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 OTTOBRE 2015

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastianò

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio